

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Paola MATTEUCCI - Presidente

Dott.ssa Alessandra ARCERI - Giudice

Dott.ssa Daniela NUNNO - Giudice Relatore

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.7.2022, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

A)

1.

I fratelli YY e XX in data 8 aprile 2022 nell'ambito della causa civile n. 15194/2021 R.G., G.I. dott. P. Iovino, depositavano ricorso volto ad ottenere in corso di causa il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei "beni mobili ed immobili intestati a WW, nonché delle somme e cose alla stessa dovute da terzi, dunque anche depositate sui conti correnti a lei intestati o riferibili, fino alla concorrenza di euro 1.090.000,00."

I ricorrenti allegavano a fondamento della domanda cautelare quanto segue:

- il loro padre, JJ, era deceduto in data (omissis) 2021 in (omissis), (Bologna), senza redigere alcun testamento, lasciando quali unici eredi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 457 e 565 cod. civ., i figli YY e XX, nati dal primo matrimonio di JJ, e la moglie in seconde nozze, WW;

- i ricorrenti avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito del Notaio G. S. Rep. N. (omissis) – Racc. n. (omissis) del 3/11/2021, scoprendo, solo dopo la morte del padre, che nel corso degli anni, e soprattutto nei mesi precedenti il decesso, quest'ultimo aveva effettuato numerosi atti di disposizione dei propri beni, anche dissimulanti donazioni, per lo più in favore della moglie in seconde nozze, nonché in favore di KK, con la quale aveva intrattenuto negli ultimi anni di vita una relazione more uxorio;

- i predetti atti di disposizione avevano avuto quale effetto quello di sottrarre al patrimonio del de cuius i seguenti beni:

a) appartamento sito in Bologna, Via (omissis) n. 1, con annessa cantina e garage, identificato nel catasto fabbricati del Comune di Bologna Foglio ...omissis... (già ...omissis...), n. ...omissis... sub ...omissis... (l'autorimessa) e ...omissis... (appartamento e cantina):

detto immobile era divenuto di esclusiva proprietà della WW in virtù di due atti distinti: dapprima l'immobile era stato acquistato dai coniugi in comunione tra loro e in ragione della quota di comproprietà indivisa di 1/2 ciascuno con atto di compravendita a rogito Notaio A. V. del (omissis) 1999, in relazione al quale i fratelli ricorrenti ravvisavano una donazione indiretta ex articolo 769 c.c. in favore della WW pari alla metà del prezzo di acquisto, che sarebbe stato versato, a loro avviso, interamente dal de cuius. Tale ultimo assunto si baserebbe sul fatto che la resistente non aveva al tempo una autonoma capacità reddituale idonea ad effettuare spese di tale ammontare, tanto che le rate del mutuo concluso contestualmente al contratto di compravendita con l'Istituto San Paolo Imi spa venivano interamente corrisposte dal marito. L'altra metà dell'immobile suddetto era pervenuta alla resistente in seguito, in virtù di atto di donazione a rogito del notaio E. stipulato il (omissis)/(omissis)/2020, poco prima che il de cuius si sottoponesse ad un delicato e rischioso intervento chirurgico. Alla luce di quanto evidenziato, ritenendo l'immobile nel suo intero valore pervenuto alla resistente a mezzo donazioni (diretta e indiretta), i ricorrenti sostenevano che il valore dell'intero immobile andasse considerato nel calcolo della massa ereditaria, non potendo la dispensa dalla collazione e dalla imputazione ex se previste dal de cuius in sede di donazione incidere sui diritti dei legittimari;

b) villa sita in Località (omissis), Villasimius, (Cagliari), contraddistinta dal civ. (omissis), con annesso posto auto con accesso dal civ. (omissis), identificata al Catasto di Villasimius al Foglio ...omissis..., mappale ...omissis... sub. ...omissis... Cat. A7:

detto immobile veniva acquistato dal de cuius in virtù di atto di compravendita sottoscritto il (omissis) 1992. Con successivo atto di compravendita del (omissis) 2008 a rogito del notaio T. G., il JJ trasferiva alla WW la metà indivisa della proprietà, al prezzo di euro 200.000,00 versato dalla resistente a mezzo assegno bancario n. (omissis), titolo poi risultato annullato in data 11/1/2012. La mancata corresponsione di fatto del prezzo da parte dell'acquirente (a seguito dell'annullamento dell'assegno) avrebbe fatto desumere ai ricorrenti che l'intera operazione aveva l'unico intento di dissimulare una donazione in favore della resistente; atto che, in assenza dei requisiti di forma richiesti (forma di atto pubblico e presenza di due testimoni), sarebbe da ritenersi nullo.

Infine, con atto a rogito del Notaio E. del (omissis)/(omissis)/2020, registrato in data (omissis) 2020 il de cuius donava alla moglie anche la restante quota di 1/2 della proprietà dell'immobile. Anche in relazione a detto atto di donazione i resistenti lamentavano l'avvenuta lesione dei loro diritti, non potendo la dispensa da collazione, di cui all'inciso riportato a pag. 5 dell'atto di donazione, travalicare i limiti della quota disponibile;

c) la somma di € 335.000,00 circa, versata tra il 19/6/2015 ed il 16/2/2016 dal JJ a titolo di premi della polizza assicurativa vita n. (omissis), accesa dal de cuius presso l'Intesa Sanpaolo Vita, in favore di beneficiario sconosciuto (ma che i ricorrenti ipotizzano trattarsi della WW): i ricorrenti ravvisavano una donazione indiretta in favore del terzo beneficiario della somma così versata, chiedendo che

detta somma fosse imputata alla massa ereditaria in quanto illegittimamente sottratta ai diritti dei legittimari;

d) la somma di € 335.000,00 circa versata dal JJ a titolo di premi della polizza assicurativa vita n. (omissis), e la somma di € 44.000,00 versata dal JJ a titolo di premi della polizza assicurativa vita n. (omissis), entrambe accese presso Intesa Sanpaolo Vita, il cui sottoscrittore e beneficiario risultano sconosciuti (ma che i ricorrenti ipotizzano trattarsi della WW): anche in relazione a dette polizze i ricorrenti formulavano le stesse difese e argomentazioni già dedotte per la polizza di cui al punto precedente, ravvisando una donazione indiretta delle somme corrisposte a titolo di premi assicurativi attraverso bonifici provenienti dal conto intestato al JJ;

e) somme prelevate attraverso movimentazioni del conto corrente cointestato con il de cuius: i ricorrenti avevano appreso che, poco prima della morte del marito e poco dopo la stessa, la WW aveva effettuato due giroconti dal conto cointestato al marito n. 1000/0000000(omissis) acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale (omissis) di Bologna, rispettivamente, di euro 9.000,00 in data 16.02.2021 e di euro 615,00 in data 21.04.2021. A tal riguardo, i ricorrenti rilevavano che, sebbene il conto predetto fosse cointestato ai due coniugi, era stato sempre alimentato solo da entrate del marito, non disponendo la resistente di alcuna entrata da attività lavorativa, né di altri redditi. L'assenza di entrate in capo alla WW sarebbe dato sufficiente a far superare — ad avviso dei ricorrenti — la presunzione di contitolarità delle somme depositate derivante dal combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c.. Ne desumevano che detti atti dispositivi andrebbero considerati donazioni di non modico valore, come tali nulle per assenza dei requisiti previsti per legge.

Sostenevano che medesima natura di donazione avessero anche gli addebiti sul conto cointestato con il de cuius effettuati tra il 2011 ed il 2018, tra cui i ricorrenti segnalavano le spese pari ad euro 20.249,00 effettuate tutte presso la Profumeria Raggi in Bologna, con una media mensile di euro 500,00;

f) la somma di € 153.870,00 circa offerti in donazione a KK negli ultimi 10 anni di vita del de cuius.

Sulla base delle circostanze sopra evidenziate, i ricorrenti affermavano la sussistenza del requisito del fumus necessario per l'accoglimento della domanda cautelare, nella misura in cui gli atti dispositivi appena menzionati avevano avuto quale effetto quello di comportare il progressivo depauperamento del patrimonio del de cuius, con la conseguente lesione della quota di riserva a loro spettante. A tal fine i ricorrenti prospettavano il calcolo dell'intera massa ereditaria che, sommando al valore del relictum (pari ad euro 17.484,78) il valore dei beni immobili e del denaro oggetto di donazioni dirette, indirette, anche se simulate e/o nulle e/o annullabili, avrebbe un valore di circa 2 milioni di euro (v. pagg. 27, 28 e 29 del ricorso) e conseguentemente determinavano la quota di legittima spettante a ciascuno di loro in euro 660.000,00. Da tale calcolo sarebbe evidente, ad avviso dei ricorrenti, il vulnus subito nella loro quota di riserva, tenuto conto che gli stessi avevano ricevuto a titolo di donazione dal padre in vita, rispettivamente, YY euro 200.000,00 e XX euro 30.000,00.

Quanto al periculum in mora, i ricorrenti evidenziavano come apparisse manifesto il pericolo di dispersione patrimoniale, alla luce degli atti distrattivi posti in essere dalla WW non solo poco prima del decesso del de cuius, ma anche dopo che la stessa resistente era venuta a conoscenza delle pretese dei ricorrenti per avere questi ultimi proceduto ad intentare la procedura di mediazione al fine di dirimere la controversia ereditaria.

Evidenziavano altresì i ricorrenti come la resistente non fornisse adeguata garanzia, stante la sua ridotta capacità patrimoniale (essendo priva di entrate proprie) a fronte della cospicua entità del credito preteso dai ricorrenti.

Il ricorso originava il procedimento incidentale cautelare n. ... – sub 1 / 2021 R.G.

La resistente WW si costituiva nel procedimento incidentale, opponendo preliminarmente eccezione d'inammissibilità della domanda cautelare proposta in corso di causa, mancando valida notifica dell'atto di citazione; rilevava poi che, quanto all'immobile sito in Bologna, la donazione riguardava esclusivamente il 50%, del valore dell'immobile, essendo la restante quota acquistata in proprio dalla resistente, dotata di propria capacità reddituale derivante dalla sua attività di pittrice di fama internazionale. Parimenti, in relazione all'immobile sito in Villasimius, rilevava di aver provveduto a corrispondere il saldo del prezzo della vendita tramite due giroconti, rispettivamente il 10.01.2012 di € 15.530,36 ed il 11.01.2012 di € 122.570,07 da un conto estero, confluiti nel conto cointestato con il di lei marito a pagamento del prezzo di vendita, con il conseguente annullamento dell'assegno in precedenza emesso. In ordine al restante 50% della proprietà dell'immobile de quo, oggetto di atto di donazione del 14 settembre 2020, reiterava le stesse considerazioni esplicate per la donazione dell'immobile sito in Bologna, atteso che con l'atto di liberalità del novembre 2020, il de cuius aveva espressamente donato con "dispensa da collazione ed imputazione ex se"; pertanto, il 50% del valore dell'immobile doveva in ogni caso essere dispensato da collazione e l'eventuale esubero fatto rientrare nella disponibile.

Quanto alle polizze la resistente opponeva l'impignorabilità e dunque l'impossibilità di procedere al relativo sequestro; inoltre, faceva notare come negli stessi anni di riferimento dei versamenti eseguiti per la polizze si registrano sul conto corrente cointestato tra i coniugi (da cui erano stati effettuati i predetti versamenti) ingenti bonifici a proprio favore, riconducibili ad entrate personali di quest'ultima; ciò avrebbe dunque escluso che i premi siano stati comunque versati dal solo JJ.

Infine, in relazione alle movimentazioni del conto cointestato, la resistente rilevava come fosse stata comunque legata al JJ da un rapporto di coniugio da ben 24 anni preceduti da 9 anni di convivenza more uxorio e che pertanto, gli esborsi patrimoniali richiamati da controparte non potevano che essere riconducibili a spese familiari condivise con il di lei marito.

Quanto in particolare all'importo di euro 615,00 prelevato in data successiva al decesso, deduceva che lo stesso era da imputare alle spese funerarie sostenute per il di lei marito.

In ordine al periculum, la resistente evidenziava che la vendita dell'immobile in Sardegna era stata già programmata dai coniugi sin da tre anni prima, come da mandato all'agenzia (v. attestazione dell'agente depositata), e sottolineava la congruità del prezzo di vendita. Rilevava, infine, la mancanza di atti dispositivi sintomatici della volontà distrattiva in capo alla resistente, evidenziando

altresì come la trascrizione della domanda escluderebbe in ogni caso anche questo profilo di periculum.

Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

Con ordinanza del 23/5/2022, emessa il 23 maggio 2022 e comunicata in data 30/5/2022, veniva rigettato il ricorso.

Il giudice di prime cure riteneva insussistenti entrambi i necessari presupposti di legge.

In particolare, quanto al fumus, evidenziava come la ricostruzione del patrimonio ereditario fosse del tutto aleatoria e la lesione di legittima difficilmente valutabile da un punto di vista quantitativo; lesione che peraltro, ad avviso del giudicante, potrebbe essere economicamente azzerata dal valore della proprietà immobiliare in Bologna.

Quanto al periculum in mora, rilevava un'omologa labilità probatoria, alla luce sia della verosimile solidità economico-patrimoniale della resistente, desumibile dalla documentazione e visure prodotte, sia per l'assenza di atti dispositivi o preannuncianti spoliazione anche solo parziale, dai quali poter desumere l'intento di fraudolenta sottrazione alla garanzia patrimoniale generica.

2.

Avverso detta ordinanza, YY e XX proponevano reclamo depositato il 14/6/2022 chiedendo, in integrale riforma dell'ordinanza reclamata, la concessione del sequestro conservativo invocato sui beni mobili ed immobili della resistente WW fino alla concorrenza di euro 1.090.000,00.

Preliminarmente, i reclamanti chiedevano lo stralcio dal provvedimento reclamato di alcune frasi in quanto ritenute mere opinioni personali del giudicante e comunque prive di riscontro negli atti di causa. In particolare, il riferimento era ai seguenti punti di motivazione: «..si accusa in buona sostanza WW di aver convinto il marito a sottrarre alla massa ereditaria i seguenti beni (...)» (punto 4 ordinanza reclamata), «..asserita attività di gestione infedele/approfitamento o intestazioni o cointestazioni fittizie di beni..» ed anche «..è pacificamente evidente l'obiettivo lontananza ed il distacco dalla figura paterna e dalla nuova famiglia, mostrato dai due fratelli per un periodo di ben oltre trent'anni, periodo di durata equivalente alla stabile e di eccezionale durata, relazione, in primo momento more uxorio (9 anni) e, poi, anche coniugale (24 anni), che ha legato marito e moglie, comunione di vita e di affetto ma anche ovviamente soprattutto economica..» (punto 5 ordinanza reclamata), nonché «..Quanto evidenziato ben difficilmente restituisce l'immagine di una moglie che depreda il patrimonio del coniuge, perpetrando una sistematica spoliazione dei diritti dei coeredi, figura che vorrebbe rendere il ricorso, posto pure che al momento neppure i ricorrenti sospettano una circonvenzione di incapace o altro..» (punto 5.6 ordinanza reclamata); infine «(...) la causa allo stato restituisce una persona rimasta negli ultimi trent'anni vicina al marito sia perché tutta la vicenda, anche quella odierna, ruota proprio intorno a verosimili dissapori interni di origine familiare, che le parti farebbero bene a far rimanere tali ed a conciliare senza il ricorso alla giustizia, come il comportamento emerso nel corso dell'udienza non parrebbe escludere..».

I reclamanti deducevano poi che il giudice di prima istanza aveva erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Quanto al *fumus boni iuris*, asserivano che la massa ereditaria (contrariamente a quanto affermato dal giudice di prima istanza nel provvedimento di rigetto) potesse essere ricostruita con un certo grado di attendibilità sommando al *relictum*, pari ad euro 17.484,78, i beni oggetto di donazioni dirette e indirette, simulate e/o nulle indicate nel ricorso ed aventi ad oggetto i beni immobili e i versamenti per la stipulazione delle polizze, nonché le somme movimentate dalla WW dal conto cointestato al *de cuius* attraverso prelevamenti o giroconti. Ancora, a concorrere alla formazione della massa ereditaria vi sarebbe altresì quanto donato nel tempo alla KK pari a circa euro 153.870,00.

Così ricostruita, la massa ereditaria avrebbe un valore complessivo non inferiore a due milioni di euro; ricostruzione, questa, che i reclamanti non riterrebbero aleatoria, bensì documentata e dettagliatamente ricostruita in base alle produzioni documentali effettuate. Su tale importo andrebbe calcolata la quota di riserva spettante ai figli reclamanti, tenuto conto anche delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, rispettivamente, di euro 200.000,00 in favore di YY e 30.000,00 in favore di XX.

Relativamente al presupposto del *periculum in mora*, i reclamanti evidenziavano come la resistente avesse venduto l'immobile di Villasimius nel mese di dicembre 2021, dunque a distanza di pochi mesi dall'esito negativo dell'esperita mediazione, sebbene fosse a conoscenza delle richieste dei coeredi. In tal modo avrebbe depauperato irrimediabilmente l'asse ereditario, cagionando un significativo *vulnus* alla garanzia dei reclamanti. A tale ultimo proposito questi ultimi evidenziavano, infatti, che l'altro bene immobile confluito nella massa ereditaria, seppure avente un rilevante valore commerciale (quantificabile in circa 500.000 euro), non sarebbe sufficiente a ristorare le quote di entrambi i fratelli, anche in considerazione del diritto di abitazione del coniuge su di esso gravante. Infine rilevavano che le transazioni con conti esteri allegate da parte resistente a riprova della capacità reddituale della WW, lungi dal potersi considerare un argomento a favore di quest'ultima, sarebbe a parere dei reclamanti un dato che dimostrerebbe come la resistente abbia facilità a trasferire denaro in conti all'estero, con conseguente *vulnus* alle pretese degli istanti. Infine, evidenziavano come la resistente, sebbene percepisca una pensione di reversibilità pari, per quanto dichiarato, ad euro 2.500,00 mensili, è comunque una donna di età avanzata con una figlia nata da un precedente matrimonio che potrebbe a sua volta succederle.

La WW si costituiva ribadendo l'eccezione di irritalità e illegittimità del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa presentato dai germani YY\ XX e, conseguentemente, del reclamo, per inesistenza di un giudizio di merito pendente nei propri confronti, non essendo stata raggiunta da regolare notifica dell'atto di citazione.

Quanto alla richiesta dei reclamanti di espungere dal provvedimento reclamato alcune frasi ritenute frutto di opinioni personali del giudicante, la reclamata rilevava come, lungi dal riportare un pensiero personale, il Giudice di prime cure si era limitato a rilevare quanto evincibile dagli atti di controparte, laddove in più punti sarebbe emersa una vera e propria accusa nei confronti della WW di avere convinto il marito a porre in essere atti al fine di sottrarre "subdolamente e fraudolentemente" beni alla massa ereditaria, come pure altrettanto evidentemente erano emersi il dissapere e l'acredine connotanti i rapporti tra le parti.

Quanto al merito, chiedeva il rigetto del reclamo riportandosi integralmente alle difese ed argomentazioni già svolte nella precedente comparsa a cui si richiamava integralmente.

A seguito dell'udienza collegiale del 12/7/2022 e della relativa discussione, il Tribunale riservava la decisione.

B)

1.

In rito e d'ufficio va evidenziata la tempestività del reclamo proposto il 14/6/2022 avverso l'ordinanza del 23/5/2022, comunicata a mezzo PEC in data 30/5/2022.

2.

In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di parte reclamata relativa all'irritualità della cautela e del reclamo per inesistenza di un giudizio di merito pendente nei confronti della reclamata.

Va rilevato a tal proposito che al momento della proposizione del ricorso cautelare l'atto di citazione non risultava ritualmente notificato esclusivamente per il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c., motivo per il quale all'udienza del 21/04/22 era disposta la rinnovazione della notifica e fissata nuova udienza ex art. 183 c.p.c. in data 27/10/22 ai sensi dell'art. 164, 2<sup>a</sup> co., c.p.c., con la conseguenza che il giudizio di merito poteva ritenersi certamente già pendente.

3.

Non deve trovare accoglimento neppure l'istanza dei reclamanti di espunzione delle espressioni contenute nell'ordinanza del Giudice di prime cure e riportate nel reclamo, stante l'irritualità della richiesta che non può che interpretarsi come mera contestazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento reclamato, che tuttavia il giudicante ha desunto dagli stessi atti di parte ricorrente.

A tale ultimo proposito si fa rilevare come nello stesso ricorso si leggono espressioni come "...il de cuius è stato persuaso dalla sig.ra WW a liberarsi in suo favore di ciò che ancora restava del proprio patrimonio. In particolare, il de cuius veniva convinto a "sottrarre" dalla massa ereditaria i seguenti beni: ..." (pag. 3 del ricorso), espressioni la cui interpretazione non lascia adito a dubbi ermeneutici e che sottendono un quadro di rapporti tra le parti non particolarmente sereno.

4.

Venendo al merito dell'istanza cautelare, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato, per le ragioni che si vengono ad esporre.

Va premesso che il sequestro conservativo può essere concesso quando sussistano il *fumus boni iuris*, ovvero la presumibile esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente (è sufficiente l'eventuale sussistenza del credito, non essendo necessario, invece, che il credito sia ben definito nel suo importo; basta, infatti, che sussista al momento presente e che non sia semplicemente probabile ed eventuale — in tal senso Trib. Santa Maria Capua Vetere 22/2/2003) ed il *periculum in mora*, desumibile «...sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio...» (Cass. civ., Sez. III, 13/02/2002, n. 2081).

Orbene, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ritenuto inesistente nella prima fase, si deve rilevare come non può essere messo in discussione il diritto dei reclamanti a percepire quanto agli stessi spettante in virtù della quota di legittima determinata ai sensi dell'art. 542 c. 2 c.c., quindi pari alla metà della massa ereditaria.

Invero, alla luce delle deduzioni di parte reclamante, è del tutto verosimile che vi sia stato un *vulnus* a tale diritto: sebbene, infatti, in questa fase il calcolo del patrimonio del *de cuius* e la conseguente quantificazione della quota di legittima non possano che scontare una certa approssimazione, l'ammontare della massa ereditaria così come quantificato da parte reclamante pare verosimile.

Ne consegue che anche l'ammontare della quota di legittima sull'intera massa ereditaria così calcolata può essere determinata con una certa plausibilità.

In particolare, stimata la massa ereditaria per circa 2 milioni di euro (tenuto conto del valore del *relictum* e dei beni donati in vita dal *de cuius*, nonché di quelli sottratti dal patrimonio ereditario, meglio indicati a pag. 14 del reclamo), ai sensi dell'art. 542 c. 2 c.c. la quota di legittima spettante ai figli concorrenti con il coniuge superstite, sarebbe pari ad euro 500.000 per ciascuno (vale a dire la metà del valore del patrimonio pari ad 1 milione, poi diviso per ciascuno dei due figli).

A detta cifra andrebbe poi sottratto quanto ricevuto a titolo di donazione da parte del *de cuius* e pari, come detto, ad euro 200.000 per YY ed euro 30.000 per XX.

In tal modo la quota di riserva ad essi spettante sarebbe, rispettivamente, di euro 300.000 per YY (500.000 – 200.000) e di euro 470.000 per XX (500.000 – 30.000); somme che sicuramente gli stessi comunque non hanno conseguito, né sono in condizione di conseguire allo stato.

Si osserva che, in ogni caso, anche a voler prudenzialmente escludere dal calcolo del patrimonio ereditario il valore degli esborsi effettuati per i premi assicurativi per i quali non è ancora noto il beneficiario (pari in totale ad euro 670.000), e dunque con un patrimonio ipotizzato come di parecchio inferiore, tuttavia i diritti di quota dei legittimari risulterebbero comunque frustrati (laddove la quota loro spettante sul patrimonio sarebbe in totale di euro 643.000 circa, dunque di euro 321.500 circa per ciascuno, quota che i reclamanti non vedrebbero comunque soddisfatta, anche al netto delle donazioni già ricevute).

In ordine al requisito del *periculum*, si evidenzia come lo stesso debba ritenersi sussistente, tanto se si effettua una valutazione oggettiva parametrata alla capacità del patrimonio relitto della reclamata,



quanto se si considera l'elemento soggettivo della condotta di quest'ultima in una prospettiva di probabile insolvenza.

Sotto il primo profilo, sebbene l'immobile sito in Bologna abbia un discreto valore commerciale (stimato in circa 500.000 euro), tuttavia esso non sarebbe verosimilmente sufficiente a soddisfare le quote vantate dai reclamati. Inoltre, allo stato non è emersa con evidenza in capo alla reclamata una capacità patrimoniale attuale rapportabile all'entità della pretesa dei reclamanti. Deve ritenersi, pertanto, verità processuale sia pure nei limiti della cognizione della presente fase cautelare, che la sproporzione tra il diritto di credito, asseritamente e verosimilmente vantato dagli attori/reclamanti, ed il patrimonio della asserita e verosimile debitrice, sia dimostrata.

Sotto il profilo soggettivo, si consideri il contegno tenuto dalla reclamata sia poco prima del decesso del JJ, sia successivamente allo stesso, allorché erano già manifeste le pretese dei figli del de cuius per avere gli stessi intentato la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.

Ci si riferisce in particolare, quanto al periodo antecedente alla morte del de cuius, agli atti dispositivi relativi ai due immobili oggetto di ricorso posti in essere nel novembre del 2020, poco prima che il JJ si sottoponesse ad un delicato e rischioso intervento chirurgico, quando le sua salute versava già in condizioni critiche; atti, questi, che hanno avuto come risultato quello di sottrarre le quote degli immobili suddetti al patrimonio del marito e che non possono che essere stati sottesi dalla volontà condivisa dai coniugi di destinare la proprietà degli immobili interamente alla WW, così sottraendoli alle pretese degli altri futuri eredi.

Maggiormente significativo, quanto al profilo soggettivo, è poi l'atto di compravendita relativo all'immobile sito in Villasimius, concluso in data 14/12/2021, vale a dire appena poco più di due mesi (24/9/2021) dopo il tentativo di mediazione volto a dirimere la controversia ereditaria, fallito tra le parti. Tale atto di compravendita è stato compiuto nonostante la reclamata fosse pienamente a conoscenza delle pretese dei reclamanti (a seguito della mediazione) ed è stato compiuto senza che questi ultimi ne fossero in qualche modo coinvolti ed, anzi, a discapito delle loro pretese. Un tale contegno porta ad evidenziare il pericolo che altri atti dispersivi possano essere perpetrati a discapito della garanzia dei reclamanti, con il rischio conseguente di frustrazione definitiva delle pretese di questi ultimi.

Per quanto detto, il reclamo va accolto, sussistendo i presupposti di legge per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare.

C)

Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, si rinvia per la liquidazione delle spese alla fase di merito.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 669 terdecies e 671 c.p.c., definitivamente pronunciando ed ogni contraria diversa ed ulteriore istanza respinta o assorbita e in riforma dell'ordinanza cautelare del 23/5/2022:

- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza reclamata e autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti della reclamata WW, sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.090.000;

- spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14/7/2022.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Daniela Nunno

Il Presidente

dott.ssa Paola Matteucci